SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 445)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità (ALTISSIMO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ANDREATTA)

e col Ministro della Difesa (RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1979

Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri volontari della C.R.I.

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge, nel rispecchiare l'impegno del Governo di venire incontro alle aspettative del personale sanitario non medico, prevede l'organizzazione di appositi corsi di riqualificazione, i quali, favorendo lo sviluppo della professionalità del personale infermieristico, tendono anche a colmare le carenze qualitative e quantitative del settore di che trattasi.

Il disegno di legge è composto di quattro articoli.

Il primo articolo, nello stabilire la soppressione dei corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici ormai non più aderenti alle nuove esigenze del settore psichiatrico, prevede la contestuale equiparazione dell'attestato di idoneità rilasciato agli infermieri degli ospedali psichiatrici al certificato di abilitazione di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infermiere generico. Con lo stesso articolo si affida alle Regioni, in via straordinaria e comunque per non più di tre anni dall'entrata in vigore della legge in parola, il compito di organizzare i corsi di riqualificazione per il personale in possesso del diploma di infermiere generico, nonchè del diploma di infermiere volontario della CRI, a condizione che il personale di cui trattasi abbia prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore ad un anno.

L'ammissione ai corsi è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado nonchè al superamento di un esame colloquio volto ad accertare un adeguato livello culturale.

Il corso, che ha la durata triennale, dovrà essere svolto nel pieno rispetto dell'accordo europeo di Strasburgo del 1967, ratificato e reso esecutivo con legge 15 novembre 1973, n. 795, e delle direttive CEE sugli infermieri professionali.

Si prevede altresì che gli allievi dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private debbano svolgere i corsi al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione dell'attività di tirocinio che può coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, ma sempre nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, che stabilisce che il tirocinio venga effettuato sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie (visite a domicilio).

Onde agevolare il personale che intenderà frequentare i suddetti corsi è stata prevista la corresponsione di un assegno di studio dell'importo massimo di lire 120.000 annue.

L'articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento dell'esame finale di Stato.

L'articolo 3 prevede che i piani di programmazione regionale per i corsi di riqualificazione debbano essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

L'articolo 4 stabilisce per le cliniche e i policlinici universitari la trasformazione dei posti previsti in organico in relazione al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale, da effettuarsi con legge dello Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici.

L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

In via straordinaria e per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni organizzano corsi di riqualificazione intesi a sviluppare la professionalità di coloro che siano in possesso di diplomi di infermiere generico e infermiere volontario della CRI e che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore ad un anno, nel rispetto dei seguenti principi:

il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale. Dal detto esame sono esonerati coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore;

la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni;

gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo le modalità di cui al successivo articolo 2;

per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di lire

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

120.000 annue, ripartibile in rate erogabili mensilmente in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.

Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario.

Art. 2.

L'esame di Stato è articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. I temi e la data di svolgimento delle prove scritte sono fissati annualmente dal Ministero della sanità.

Le commissioni di esame sono nominate con decreto del Ministro della sanità e sono composte di sei membri dei quali uno con funzioni di presidente designato dal Ministro della sanità, uno designato dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Collegio professionale e tre dalle Regioni. Funge da segretario un dipendente del Centro designato dalla Regione.

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge sono fissati con provvedimento regionale.

Ai candidati che superano l'esame disciplinato dai commi precedenti viene rilasciato il diploma di Stato di infermiere professionale recante nell'intestazione l'indicazione del Ministero della sanità. Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e da un componente tra i designati dalle Regioni.

Art. 3.

I piani di programmazione per i corsi di riqualificazione previsti dalla presente legge devono essere predisposti in modo da poter fruire, quando possibile, del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 4.

Al termine dei corsi triennali e in relazione alle unità di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvederà con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.